

BONUS 600 EURO**Artt. 27,28,38 D.l. 17/03/2020 – “Cura Italia”****Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)**

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo)

1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

4 Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Il DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha previsto il **riconoscimento di un'indennità pari a € 600** a favore "dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19". Recentemente l'INPS, con il Messaggio n. 1288, ha fornito i "primi" chiarimenti in merito alla suddetta agevolazione, di seguito esaminati.

INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO.

L'art. 27, DL n. 18/2020 riconosce **un'indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei seguenti soggetti:

A- lavoratori autonomi titolari di **partita IVA "attiva" al 23.2.2020.**

Con il Messaggio n. 1288, l'INPS ha specificato che il beneficio spetta anche ai partecipanti di **studi associati / società semplici con attività di lavoro autonomo** di cui all'art. 53, comma 1, TUIR.

Sono **esclusi** dall'agevolazione in esame i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa, CNPADC);

B- soggetti titolari di **rapporti di co.co.co.** "attivi" alla medesima data; iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di un trattamento pensionistico diretto e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.**

INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCianti

L'art. 28, DL n. 18/2020 riconosce **un'indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago** (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di un trattamento pensionistico diretto e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.**

Con il Messaggio n. 1288, l'INPS ha chiarito che tra i beneficiari sono ricompresi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative Gestioni.

L'indennità **spetta** in particolare ai titolari di **ditte individuali**, ai **soci** di società di persone e ai **collaboratori** di imprese familiari. La stessa **non spetta** agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti anche all'ENASARCO.

INDENNITA' LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

L'indennità di € 600 spetta altresì ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art.29) ai lavoratori agricoli (art. 30) e **dello spettacolo** (art. 38). Secondo i primi commenti e l'interpretazione dei tecnici, l'indennità può essere chiesta:

- sia dai soggetti con partita iva (purché con una contribuzione all' INPS Ex Enpals)
- sia da soggetti senza partita iva (purché con una contribuzione all' INPS Ex Enpals)
- purché non siano anche, contestualmente, lavoratori dipendenti o pensionati

Occorre poi possedere congiuntamente questi due requisiti oggettivi:

- 1) aver svolto, nell'anno 2019, 30 giornate di prestazione artistica correttamente assoggettate a contribuzione INPS ex Enpals;
- 2) aver conseguito, nell'anno 2019, redditi di lavoro autonomo di tipo artistico non superiore a 50 mila euro lordo

La prima da cosa da verificare quindi (appurato di non essere anche lavoratori dipendenti o pensionati) è la sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro (artistico e assoggettato ad INPS Ex Enpals) nel corso dell'anno 2019.

CARATTERISTICHE COMUNI DELLE INDENNITÀ

Le già menzionate indennità, pari a € 600:

- sono **riconosciute per il mese di marzo (apertura annunciata da Ministro Gualtieri anche per il mese di aprile)**;
- non concorrono alla formazione del reddito (non sono tassate);
- non sono tra loro cumulabili e non spettano ai percettori di reddito di cittadinanza.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE INDENNITÀ

Come già scritto in precedenza, l'INPS, con il Comunicato stampa 19.3.2020, ha annunciato che per richiedere le indennità in esame non sarà utilizzata la modalità del "click-day". Lo stesso Istituto con il citato Messaggio n. 1288 ha chiarito che la domanda:

- dovrà essere **presentata in via telematica** utilizzando i canali disponibili sul sito Internet dell'INPS;
- sarà **disponibile entro la fine del mese di marzo**.

ATTENDIAMO A BREVISSIMO LE ULTIME SPIEGAZIONI.